###### Immagine che contiene corona, cresta, emblema, simbolo Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.Città di Vigevano

Provincia di Pavia

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI SUBAPPALTO (AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2025)**

**PREMESSA**

Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 ed alle eventuali condizioni particolari previste dalla *lex specialis* di gara i soggetti affidatari di contratti pubblici possono, a seguito di formale e tempestiva richiesta, essere autorizzati dalla stazione appaltante ad affidare in subappalto a terzi (operatori economici qualificati), parte delle opere, lavori, servizi o forniture oggetto del contratto principale, allorché ricorrano tutti i presupposti di seguito indicati:

1) all’atto dell’offerta l’appaltatore avesse indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che avrebbe inteso subappaltare;

2) l’appaltatore ha rivolto alla stazione appaltante, entro 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione, formale richiesta di autorizzazione al subappalto, in conformità alle modalità previste dalla legge e di seguito esposte;

3) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

4) non sussistano, a carico del subappaltatore, le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono comunque assimilati al subappalto tutti i sub-contratti (es. forniture con posa in opera, noli a caldo, ecc.) aventi ad oggetto prestazioni di importo superiore al 2% del contratto o comunque superiore ad € 100.000,00 e che prevedono un’incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50 % dell’importo del contratto di subappalto.

**L’APPALTATORE È PERTANTO OBBLIGATO A RICHIEDERE ALLA STAZIONE APPALTANTE L’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.**

L’istanza di autorizzazione al subappalto dovrà essere formulata utilizzando i modelli predisposti dall’Ente.

L’istanza ed il relativo corredo documentale devono pervenire all’indirizzo pec istituzionale del Comune di Vigevano all’indirizzo pec [protocollovigevano@pec.it](mailto:protocollovigevano@pec.it), preferibilmente tramite un unico invio e, solo nel caso in cui l’eccessiva dimensione degli allegati non lo consenta per oggettivi e comprovati motivi tecnici, con molteplici invii, ciascuno contenente nell’oggetto la relativa numerazione progressiva dell’invio ed il numero complessivo di invii previsti (es invio 1 di n, invio 2 di n., ecc.).

Per il rispetto degli obblighi di legge gravanti sulle Pubbliche Amministrazioni in materia di protocollazione digitale, trasparenza, tracciabilità e conservazione ed immodificabilità documentale nel tempo non è ammissibile la trasmissione di atti, documenti o comunicazioni tramite invio di link per il download da piattaforme che consentono la condivisione ed il trasferimento di files, che comportino una disponibilità temporanea dei documenti e, per l’acquisizione da parte dell’Ente comunale, il transito di documenti digitali al di fuori del sistema telematico di protocollazione in uso.

Il deposito presso la stazione appaltante dell’istanza di autorizzazione, del contratto di subappalto, delle dichiarazioni del subappaltatore e della relativa documentazione di corredo deve essere effettuato entro e non oltre 20 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni.

È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca nel tempo successive variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

L’inosservanza di tale obbligo può comportare l’applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell’art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 a norma del quale: della Legge 13 settembre 1982, n. 646 a norma del quale:

“*Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del*

*cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. ...*”

Il **termine** per il rilascio dell’autorizzazione mediante adozione di un provvedimento formale è di **30 giorni**, prorogabile una sola volta per giustificati motivi. Il suddetto termine è ridotto a **15 giorni** per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00.

In caso di **dichiarazioni e/o documentazione incomplete o errate**, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono sospesi a far data dalla formale richiesta di integrazione da parte della stazione Appaltante fino alla presentazione da parte dell’impresa delle integrazioni richieste. Il termine può altresì essere prorogato per una sola volta, per motivate esigenze istruttorie che richiedano una trattazione più complessa.

Al fine dell’autorizzazione di subappalti di importo superiore ad € 150.000,00, in conformità all’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e ss. modifiche e integrazioni, la stazione appaltante deve acquisire l’Informazione antimafia presso la Prefettura territorialmente competente. A questo scopo, l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante - Comune di Vigevano - la necessaria documentazione antimafia del subappaltatore (v. di seguito **ALLEGATO B – DICHIARAZIONE ANTIMAFIA)** almeno 30 giorni prima della stipula del subcontratto. **Nel caso di subappalto di importo superiore ad € 150.000,00 (IVA esclusa), il termine per il rilascio dell’autorizzazione del subappalto si ritiene sospeso dall’inoltro alla Prefettura competente della richiesta di informazione prefettizia ex art. 91 D. Lgs. 159/2011, comunicato per conoscenza all’impresa appaltatrice, fino all’acquisizione di detta informazione.**

L’art. 119, comma 16, del D.lgs. n. 36/2023 dispone l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso in caso di decorso del termine massimo di legge previsto per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto senza adozione di un provvedimento formale ed esplicito.

Si rimanda integralmente alla disciplina prevista dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso, secondo quanto previsto dalla legge, dall’autorizzazione del rapporto di subappalto discendono in particolare:

**i seguenti obblighi a carico del subappaltatore:**

-garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale;

-riconoscere ai lavoratori impiegati un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che l’appaltatore avrebbe garantito ai propri lavoratori;

-applicare il medesimo CCNL dell’appaltatore se le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l’appalto ovvero quando le attività riguardano le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e sono incluse nell’oggetto scoiale dell’appaltatore.

**La responsabilità, in solido tra contraente e subappaltatore:**

-per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;

-per l’osservanza degli obblighi retributivi e contributivi;

-per l’adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente a carico del subappaltatore.

Non sono qualificabili come subappalti i subaffidamenti o subcontratti, consistenti in contratti aventi ad oggetto attività, diverse dai lavori, espletate nel cantiere in cui si riferisce l’appalto, che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, di importo inferiore al 2% e/o comunque ad € 100.000 o con percentuale di incidenza della manodopera inferiore al 50%.

Per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, non qualificabili come subappalti ai sensi dell’art. 119 comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 l’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell’art. 29, comma 19, del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 29/04/2024, n. 56, che ha modificato l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza - T.U.S.L.), è stato introdotto l’istituto della “patente a crediti”, quale sistema di qualificazione delle imprese nel campo della sicurezza, finalizzato a favorire il rispetto delle normative, a prevenire i rischi nei cantieri edili ed a migliorare le condizioni lavorative dei lavoratori.

Ai sensi della richiamata normativa, **a partire dal 01/10/2024 tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili** nel settore edile **dovranno essere in possesso della patente a crediti per la sicurezza**, **da cui risulti un saldo non inferiore a 15 crediti.**

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Sono esonerati dal possesso della patente a crediti:

• le imprese munite di attestazione SOA, in corso di validità, in classifica pari o superiore alla III;

• coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

A partire dal **01/11/2024** è possibile operare in cantiere solo dopo aver conseguito la patente con il saldo punti minimo di cui sopra o quantomeno dopo la presentazione dellla richiesta di rilascio della stessa, attraverso il portale ed in conformità con la normativa di riferimento (alla quale si rimanda integralmente), e salvo che non venga comunicato dall’Ispettorato l’accertamento dell’assenza di uno o più requisiti.

**PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO:**

Nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Vigevano sono presenti i modelli di istanza da utilizzare:

- per le procedure di gara avviate fino al 31.12.2023 per le quali si applica il previgente D.Lgs. n. 50/2016 (fino al 01.07.2023) o il D.Lgs. n. 36/2023 (dal 01.07.2023) ed è richiesta la trasmissione del PassOE relativo al rapporto di subappalto generato da subappaltatore e appaltatore con la modalità indicate nel Manuale Utente FVOE di ANAC ai fini della verifica del possesso dei requisiti mediante FVOE vers. 1.0;

- per le procedure di gara avviate fino al 31.12.2024 che sono gestite in modalità interoperabile.

**DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (PER GLI APPALTI REGOLATI DAL D.LGS. N. 36/2023 DAL 01.01.2024):**

**1. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO**, con utilizzo del modello allegato alle presenti istruzioni, **debitamente compilato e sottoscritto\* e corredato da n. 1 MARCA DA BOLLO da € 16,00** (da applicare all’istanza predisposta su documento cartaceo prodotto in scansione o da allegare a corredo della stessa, in caso di istanza in formato digitale, firmata digitalmente).

Nell’istanza l’appaltatore deve dichiarare, in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.:

- le informazioni identificative ed i recapiti del subappaltore(denominazione / ragione sociale, C.F., P.IVA, indirizzo sede legale e recapiti vari);

- la specifica puntuale delle prestazioni oggetto di subappalto, le relative categorie (generali / specialistiche / superspecialistiche, come da DM. 248/2016), classificazioni ed importi, indicando l’importo degli oneri per la sicurezza da corrispondere al subappaltatore;

- che le prestazioni oggetto di subappalto rientrano tra quelle per indicate come subappaltabili nell’offerta presentata in sede di gara;

- se sussistano o meno, rispetto al subappaltatore, forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c.;

- di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii;

- di prestare il consenso al trattamento dei dati ai fini e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. U.E 679/2016 e normativa nazionale vigente in materia.

Contestualmente all’istanza, l’Appaltatore dovrà trasmettere – o impegnarsi a trasmettere con la massima urgenza consentita entro un termine congruo preliminare all’effettivo inizio delle attività che si intendono subappaltare – al Responsabile dei Lavori e/o al Direttore dei Lavori e/o al C.S.E.: (a) copia del piano operativo di sicurezza (POS) del Subappaltatore e (b) dichiarazioni relative a C.C.N.L. applicato ai dipendenti, organico medio annuo, estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alla Cassa edile; c) ogni ulteriore integrazione o documento richiesto dai soggetti sopraindicati.  
Onde consentire alla stazione appaltante i controlli di rito, i termini di cui al comma 16 dell’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., decorreranno soltanto dalla ricezione di un’istanza corredata da tutta la documentazione che auto-certifichi il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In assenza di un tanto la richiesta di autorizzazione al subappalto sarà dichiarata inammissibile con onere dell’operatore economico di rinnovare integralmente il procedimento.

In conformità a quanto dichiarato nell’istanza, l’appaltatore deve allegare, a corredo della stessa:

**2. COPIA DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO** (corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato), il quale dovrà:

**a)** individuare in modo puntuale l’ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali sia in termini economici, specificando le prestazioni / lavorazioni affidate, le relative categorie generali / specialistiche / superspecialistiche come da DM. n. 248/2016) e classificazioni di appartenenza, nonché i relativi importi pattuiti a titolo di corrispettivo. Se necessario per l’individuazione allegare documentazione tecnica, grafica e amministrativa estrapolata dal contratto principale; N.B. non potrà essere autorizzato il subappalto con oggetto indicato in modo incompleto e/o generico;

**b)** specificare i prezzi unitari derivanti dal contratto principale(misura/corpo) utilizzati per la determinazione dell’importo del subappalto;

**c)** specificare i costi della sicurezzaderivanti dal contratto principale (NON soggetti a ribasso). Indicare anche possibili ulteriori costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione delle interferenze.

**d)** riportare i codici CIG e CUP(se previsto) dell’appalto principale;

**e)** contenere una clausola che subordini espressamente l’efficacia del contratto di subappalto al successivo rilascio dell’autorizzazione della stazione appaltante ex art. 119 del Dlgs. 36/2023;

**f)** prevedere una clausola contenente l’assunzione, da parte del subappaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaridi cui all’art. 3 della L. n. 136 dl 13/08/2010 e ss. mm.ii.;

**g)** riportare una clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni i sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii;

**h)** contenere una clausola in cui sia specificamente previsto:

“*ai sensi dell'art. 119, comma 12, D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni a lui affidate in subappalto, si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori impiegati un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale*”;

**i)** contenere una clausola in cui sia previsto:

*“ai sensi dell’art. 119, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 l’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, verso la stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”*

*ovvero*

*“ricorrendo l’ipotesi di cui al comma 11, lettera a) / c)* [specificare quale] *l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo dell’art. 119 comma 6”;*

**j)** contenere una clausola in cui sia previsto:

*“l’appaltatore prende atto, ai sensi dell’art. 119, comma 12, ultimo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, di essere responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”;*

**k)** contenere una clausola in cui sia previsto:

“*qualsiasi eventuale pattuizione intercorsa tra le parti, che risulti in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, deve ritenersi inefficace e non opponibile nei confronti della stazione appaltante*”.

**l)** specificare le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltore da applicare (pagamento da parte dell’aggiudicatario o pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023);

**m)** includere specifica clausola di impegno, da parte del subappaltatore, a redigere il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori in oggetto (ex art. 96 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08 ed a trasmetterlo all’impresa appaltatrice (affidataria) con congruo preavviso rispetto all’inizio dei lavori, al fine di consentire la verifica della congruenza del POS dell’impresa subappaltatrice rispetto al proprio, per la verifica della conformità al Piano di Sicurezza e Coordinamento da Parte del Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (ex art. 92, comma 1, lett. b) del suddetto Decreto.

**n)** il contratto deve essere regolarmente sottoscritto dall’appaltatore e dal subappaltatore. In caso di RTI deve essere sottoscritto dalla capogruppo. In caso di consorzio è la capogruppo, eventualmente congiuntamente con l’impresa consorziata assegnataria/esecutrice dell’appalto, a sottoscrivere, in qualità di appaltatore il contratto di subappalto.

**o)** il contratto **deve essere prodotto** con una delle seguenti modalità:

a) file in formato digitale nativo, firmato digitalmente (soluzione preferibile);

b) copia scansionata di documento cartaceo, previamente sottoscritto a mano (in modo leggibile e che siano riconoscibili i nominativi dei firmatari), corredata da scansione dei documenti identificativi, in corso di validità, di tutti i firmatari; in tale ipotesi, in un’ottica di reciproca collaborazione e nel comune interesse al più rapido e proficuo svolgimento dell’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione richiesta, si chiede di allegare altresì anche copia del contratto in formato digitale navigabile, ossia come file in formato editabile (.doc, .odt, o simili) o convertito in formato .pdf, con caratteristiche che consentano la ricerca testuale di parole chiave, favorirendo le operazioni di verifica della stazione appaltante).

**3. ALLEGATO A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SUBAPPALTATORE** debitamente compilata e sottoscritta\*, in relativa alla composizione dell’impresa subappaltatrice ed attestante l’assenza di cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023 ed il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.Lgs. cit., avendo cura di indicare le informazioni necessarie anche in ragione del fatto che:

- per i subappalti di importo superiore ad € 150.000,00 il subappaltatore deve possedere e allegare il CERTIFICATO RILASCIATO DA SOA ACCREDITATA attestante il possesso dei requisiti di qualificazione con riferimento alla categoria e classifica adeguate alle lavorazioni subappaltate;

- per subappalti di importo pari o inferiore ad € 150.000,00, qualora il subappaltatore non sia in possesso dell’attestazione SOA utile in relazione alle categorie di lavorazioni da eseguire, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 28 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, relativi a esecuzione nell’ultimo quinquennio di lavori analoghi a quelli da subappaltare per un importo complessivo pari a quello del subappalto.

Tale qualificazione (per lavori pubblici) potrà essere dimostrata attraverso l’allegazione dei certificati di esecuzione lavori rilasciati dai committenti pubblici (è possibile presentare copie dichiarate conformi dei medesimi certificati), mentre, per i lavori privati mediante la trasmissione delle fatture e attestazione di regolare esecuzione.

Oltre a ciò, dovranno essere comunicati e allegati le copie dei bilanci relativi agli ultimi cinque anni con relative note di deposito; per le società di persone ed imprese individuali invece, copie delle dichiarazioni iva e delle dichiarazioni dei redditi o Modello Unico relative agli ultimi cinque anni corredate dalle ricevute di presentazione.

Inoltre, va dimostrata l’adeguata attrezzatura tecnica destinata all’esecuzione dei lavori, nella effettiva disponibilità del subappaltatore (in proprietà, in locazione finanziaria, in noleggio, ecc.), mediante autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, che riporti le informazioni identificative dell’attrezzatura asseritamente posseduta.

**N.B.** Al fine di consentire il sollecito svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali previsti per poter provvedere con l’autorizzazione del subappalto, a mezzo FVOE 2.0 di ANAC in modalità interoperabile, l’impresa subappaltatrice, quando richiesto dalla stazione appaltante, dovrà unire alla dichiarazione di cui al punto **3 il modello di DGUE che verrà inviato dal RUP in formato Xml. e in pdf**., da compilare debitamente. L’operatore economico ha l’onere di trasmettere il DGUE compilato in formato Xml. e pdf.

**4. ALLEGATO B – DICHIARAZIONE ANTIMAFIA** (solo in caso di subappalto di importo superiore ad € 150.000,00) (compilato e sottoscritto\* da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85, comma 3, del D.lgs 159/2011, individuati in base al ruolo rivestito e con riferimento alla tipologia di operatore economico subappaltatore (v. l’allegato *03-bis Tabella riepilogativa soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 185 D.Lgs. 159/11*”) ovvero, in alternativa, certificazione / autodichiarazione sottoscritta\* dal legale rappresentante della ditta subappaltatrice attestante l’iscrizione, in corso di validità, della stessa alla whitelist della Prefettura territorialmente competente.

**5. ALLEGATO C - INFORMATIVA PRIVACY** sottoscritto\*;

**6. ALLEGATO D - PATTO DI INTEGRITÀ’** sottoscritto\*;

7. **ALLEGATO E – DICHIARAZIONE SULLA TITOLARITA’ EFFETTIVA DEL SUBAPPALTATORE** sottodcritto\*

**7.** (Per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale), copia in formato digitale (in alternativa tra loro) di:

• patente a crediti per cantieri, (ovvero documento equivalente per le imprese straniere) da cui risulti il possesso, da parte della ditta subappaltatrice, di almeno 15 crediti;

• domanda di rilascio della patente a crediti trasmessa all’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

•attestazione di qualificazione SOA, in classifica III o superiore, in corso di validità;

**8. DURC E VISURA CAMERALE SULLA DITTA SUBAPPALTATRICE** (FACOLTATIVO): in attuazione del principio di buona fede e di reciproca collaborazione tra le parti ed al fine di accelerare i termini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione al subappalto ed il conseguente avvio dei lavori, si invita l’impresa aggiudicatrice a produrre, unitamente all’istanza di cui sopra, copia di DURC in corso di validità e di VISURA CAMERALE aggiornata, alla stessa forniti dalla ditta subapaltatrice.

**\* NOTE IMPORTANTI:**

In applicazione delle vigenti norme previste dal D.Lgs.vo 07/03/2005, n. 82 e ss. modd. l’istanza di autorizzazione al subappalto, il relativo contratto ed ogni altro documento o allegato sottoscritto devono essere prodotti, a pena di nullità delle relative sottoscrizioni e di inammissibilità del documento, alternativamente:

- in formato digitale sottoscritto con idonei dispositivi di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata (art. 47 comma 2 punto a) del Dlgs. n. 82/2005);

- in copia scansionata di documento cartaceo sottoscritto a mano (in modo che sia leggibile il nominativo del firmatario), corredata di copia di un documento identificativo dei sottoscrittori, in corso di validità (art. 65, comma 1, punto c) del Dlgs. n. 82/2005).

Si precisa che NON SONO AMMESSE sottoscrizioni create tramite apposizione telematica (con la c.d. funzione “copia ed incolla”) di scansioni per immagine di timbri e/o firme apposte a mano: queste ultime, anche se graficamente, una volta aggiunte ad un documento, conferiscono a quest’ultimo le sembianze esteriori di un documento sottoscritto, NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE SOTTOSCRIZIONI GIURIDICAMENTE VALIDE, trattandosi di una sola copia di firma acquisita tramite foto/scanner, assimilabile ad una mera rappresentazione meccanica disciplinata dall'art. 2712 del c.c.